



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 121 DEL 13 febbraio 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da La Pulita & Service S.c. a r.l.- Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici abilitati sul Mepa per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale degli uffici comunali centrali e periferici, del cimitero comunale, della pinacoteca "M. De Napoli" e della biblioteca comunale per dodici mesi - Importo a base d'asta: euro 97.160,65 - S.A.: Comune di Terlizzi

PREC 253/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 125572 del 10 novembre 2017 presentata da La Pulita & Service S.c. a r.l. relativamente alla procedura di gara in oggetto, nella quale l'istante contesta la legittimità dell'operato della commissione giudicatrice che, in sede di valutazione delle offerte tecniche, avrebbe attribuito coefficienti diversi a parità di prestazioni offerte dai concorrenti, giungendo ad assegnare punteggi privi di logica e giustificazione, in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza e non discriminazione che presidiano l'affidamento dei contratti pubblici;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 21 dicembre 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

VISTA in particolare la memoria della società La Pulita & Service, nella quale si lamenta che, per il criterio "struttura organizzativa", la medesima ha ottenuto 2,49 punti in meno dell'aggiudicataria, sebbene quest'ultima abbia offerto per l'espletamento del servizio una unità di personale in meno e un monte ore annuo più basso, mentre per il criterio "soluzioni migliorative" non si giustificerebbe lo scarto di soli 0,594 punti tra le due concorrenti, a fronte del maggior numero di interventi migliorativi offerti dall'istante;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui le valutazioni effettuate dalle commissioni di gara, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (in tal senso, *ex multis*: Tar Venezia, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 613; TAR Napoli, Sez. I, 24 gennaio 2018, n. 742; deliberazioni ANAC n. 193 del 1 marzo 2018 e n. 687 del 18 luglio 2018);

CONSIDERATO che il disciplinare di gara, in particolare per quanto attiene ai criteri di valutazione di tipo qualitativo, ha puntualmente descritto ciascun criterio e sub-criterio, fornendo altresì i relativi criteri motivazionali; in questo ambito, il numero delle unità di personale da impiegare e alcuni tipi di migliorie, quali quelle offerte dalla società istante, non costituiscono gli unici fattori di preferenza, ma sono indicati espressamente a mero titolo esemplificativo, facendo quindi salva la possibilità di valutare, nell'ambito dell'offerta, anche gli altri aspetti elencati nel criterio motivazionale stesso;

RITENUTO pertanto che, nei limiti dell'apprezzamento consentito all'Autorità, i giudizi valutativi espressi nei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice non evidenziano la presenza di illogicità manifeste o evidenti errori e incoerenze nella procedura valutativa e nei relativi esiti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 febbraio 2019

Il Segretario Maria Esposito